PROCEDURA GESTIONALE

PROCEDURE DI REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

(Regolamento contratti sotto soglia)

Rev.	Data Approvazione	Motivo	Redazione	Approvazione
0	19/04/2012	Prima emissione	Area Affari Generali	CdA
1	29/12/2016	Modifica	Area Affari Generali	CdA
2	10/01/2018	Aggiornamento valori soglia comunitaria e concessione servizi pubblicitari	Area Affari Generali	CdA
3	06/08/2019	Adeguamento alla L.55/2019 di conversione, con modificazioni, del DL 32/2019	Area Affari Generali Ufficio Tecnico SII	CdA
4	27/11/2019	Modalità affidamento servizi legali	Area Affari Generali	CdA
5	10/08/2020	Modifica art. 7	Area Affari Generali	CdA
6	15/09/2021	Aggiornamento	Area Affari Generali	CdA
7	10/07/2024	Aggiornamento	Area Affari Generali	CdA
8	08/09/2026	Aggiornamento	Area Affari Generali	CdA

SOMMARIO

TITOLO I – NORME GENERALI 4
ART. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ART. 2 PROGRAMMAZIONE 4
ART. 3 QUALIFICAZIONE 4
ART. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI GENERALI 4
ART. 5. FUNZIONI COINVOLTE 5
ART. 6. LIMITI D'IMPORTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONTRAENTE 5
TITOLO II – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE 6
ART. 7. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6
ART. 8. COMPETENZE DEL PRESIDENTE E DEI DIRIGENTI 6
ART. 9. COMPETENZE DEI DIRETTORI DI FARMACIA 7
ART. 10. COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO/SETTORE 8
ART. 11. FUNZIONI DELEGATE E AUTONOMO POTERE DI SPESA 8
ART. 12. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO 8
ART. 13. FORME DI ACQUISIZIONE ED AFFIDAMENTO 9
ART. 14. DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA E ADEGUAMENTO DEI PREZZI 9
ART. 15. SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
ART. 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 10
ART. 17. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE 11
ART. 18. VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA 12
TITOLO III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 12
ART. 19. AFFIDAMENTI DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 12
ART. 20. PRINCIPI GENERALI 12
ART. 21. PRINCIPIO DI ROTAZIONE 12
ART. 22. FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI AI FINI DELLA ROTAZIONE 13
ART. 23. AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA 13
ART. 23.1 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00 13
ART. 23.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO FINO A € 150.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A € 140.000,00 13
ART. 23.3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO A 1 MILIONE DI EURO E SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI PARI O SUPERIORI A € 140.000,00 E FINO ALLA SOGLIA EUROPEA 14
ART. 23.4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO E FINO ALLA SOGLIA EUROPEA 15
ART. 24. PROCEDURA APERTA E RISTRETTA 16
ART. 25. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 17
ART. 26. CONVENZIONI CONSIP 17
ART. 27. MERCATO ELETTRONICO 17
ART. 28. GARANZIE 17

ART. 29. STIPULA DEI CONTRATTI 18
ART. 30. CONTRATTI MISTI 18
ART. 31. SUBAPPALTO 19
ART. 32. ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE 20
TITOLO IV – CASI PARTICOLARI 21
ART. 33. PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DEL MATERIALE FUORI USO 21
ART. 34. CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI 21
ART. 35. GARANZIE E POLIZZE FIDEIUSSORIE A FAVORE DI TERZI 22
TITOLO V – ESECUZIONE DEI CONTRATTO 22
ART. 36. DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 22
ART. 37. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI 23
ART. 38. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO 25
ART. 39. PAGAMENTI 26
ART. 40. PENALITÀ 26
ART. 41. MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - RINEGOZIAZIONE 26
ART. 42. SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PROROGA 28
ART. 43. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 30
TITOLO VI – NORME FINALI 31
ART. 44. PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE 31
Allegato 1 32

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento di forniture, servizi e lavori specificatamente individuate nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione, trasparenza e digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti), per i contratti "sotto soglia" di cui alla Parte IV, Libro II, Parte I dello stesso Codice, artt. 48 – 55, oltre a regolamentare le procedure di affidamento per il settore delle Farmacie, non soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 36/2023.
3. Il presente Regolamento si applica agli approvvigionamenti di beni e servizi strumentali al normale funzionamento della Società, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE

1. La Società adotta il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a € 150.000,00, nonché il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 140.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
2. I programmi ovvero i Piani degli Interventi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori per ciascun esercizio con la deliberazione di approvazione del *budget*.
3. Il Programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo quanto previsto al comma 4, dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023.
4. Si applica, in quanto compatibile, con la natura giuridica della Società, quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 3 QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 62 e 63, nonché dell'allegato II.4, del d.lgs. n. 36/2023, la Società, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, procede autonomamente agli affidamenti di lavori di importo superiore a € 150.000,00, nonché per servizi e forniture di importo superiore a € 140.000,00 avendo conseguito adeguata qualificazione secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e dai soggetti Aggregatori.
2. Qualora la Società non dovesse risultare qualificata per servizi e forniture, ovvero per i lavori pubblici, o nel caso in cui non risultasse qualificata per entrambi, opererà secondo quanto disposto dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI GENERALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si attuano nel rispetto del diritto comunitario, nazionale e regionale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 – "*Codice dei contratti*

pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e dei suoi Allegati.

2. Tutti i contratti nonché le procedure finalizzate alla relativa stipulazione devono essere gestite nel rispetto:
 a) dei principi generali dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale;
 b) del principio del risultato, della fiducia e di accesso al mercato;
 c) dei principi di legalità, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e trasparenza;
 d) dei principi e delle disposizioni di tutela dei lavoratori.
3. La Società può stipulare tutte le tipologie di contratto funzionali al perseguimento degli interessi pubblici di cui è portatrice, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.
4. La Società può definire le clausole dei contratti che meglio soddisfino l'interesse pubblico, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purché non esplicitamente vietate da norme imperative.
5. Qualora nel corso di validità del presente Regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, anche le disposizioni del presente Regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

ART. 5. FUNZIONI COINVOLTE

- CdA: Consiglio di Amministrazione
- DG: Direzione Generale
- AG: area Affari Generali
- AMM: area Amministrazione, finanza e controllo
- GC: area Gestione Clienti
- ARU: area Risorse Umane e Organizzazione
- SII: Servizio Idrico Integrato
- TPL: Trasporto Pubblico Locale
- PA: Parcheggi
- FAR: Farmacie Comunali
- USI: Ufficio sistemi informativi

ART. 6. LIMITI D'IMPORTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONTRAENTE

1. Le procedure di cui al presente Regolamento per l'affidamento di forniture di beni, servizi e di lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie definite periodicamente per i settori ordinari e speciali, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Sopra le soglie comunitarie si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture applicando le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati.
3. Il calcolo del valore stimato degli affidamenti è sempre basato sul totale pagabile, IVA esclusa. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la Società prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
4. Gli importi degli affidamenti di forniture, servizi e lavori non potranno essere frazionati artificiosamente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi distintamente individuati nella Programmazione o in altri strumenti programmatori in uso presso la Società, quali quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Area/Servizio/Settore e/o del Responsabile Unico di Progetto.

5. Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023.
6. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:
 a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche mediante verifiche, prove o collaudi;
 b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni che giustifichino l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
 c) all'accertamento che non sussistano ragioni di credito della Società da portare in compensazione con i crediti del contraente.
7. Compete al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Direttore dei lavori attestare le condizioni di cui ai precedenti punti 5 a) e 5 b). Compete al Responsabile amministrativo la verifica delle condizioni di cui al precedente comma 5 c).

TITOLO II – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

ART. 7. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti dallo Statuto Sociale.
2. Il Consiglio di amministrazione è sempre competente:
 a) per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e di importo pari o superiore ai limiti dell'art.50, c.1 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., - € 150.000 per lavori, € 140.000 per servizi e forniture;
 b) per l'acquisto e la locazione di beni immobili e mobili registrati;
 c) incarichi di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa;
 d) i servizi e consulenze legali, o relative a specifiche attività professionali;
 e) concessioni di servizi pubblicitari;
 f) nell'esame delle controversie in materia di appalti.
 3. Le competenze del Consiglio di amministrazione si esplicano relativamente:
 a) all'indizione delle gare, nonché alla definizione delle procedure di aggiudicazione;
 b) alla nomina del Responsabile Unico di Progetto, del Direttore dell'esecuzione del contratto, del Direttore dei lavori;
 c) all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva delle gare;
 d) alla delega alla stipulazione, modifica o risoluzione degli atti negoziali e contrattuali;
 e) all'adozione di tutti gli altri provvedimenti funzionali all'attività negoziale;
 f) all'approvazione delle categorie di beni, servizi e lavori pubblici oggetto di pubblicità preventiva secondo la nomenclatura europea cui le imprese interessate possono avanzare candidatura per l'iscrizione al sistema di qualificazione.
4. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, può attribuire deleghe di gestione ad un amministratore.

ART. 8. COMPETENZE DEL PRESIDENTE E DEI DIRIGENTI

1. Al Presidente e ai dirigenti (*ex* art. 2095 c.c.) è conferito il potere di spesa al fine di provvedere a lavori, acquisti e forniture necessari per l'ordinario funzionamento degli uffici e il corretto

espletamento dei servizi della società per importi inferiori ai limiti dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), compreso l'affidamento dei servizi di tecnici complementari all'esecuzione di lavori (rilievi plano-altimetrici, indagini geologiche, perizie tecniche e verifiche statiche, relazioni paesaggistiche, indagini archeologiche, ecc.). Tale delega ha funzione complementare e sostitutiva rispetto alle competenze attribuite direttamente ai singoli responsabili di cui al successivo art. 9.

2. Nell'ambito dei poteri determinati dal Consiglio di amministrazione spettano al presidente e ai dirigenti, sotto la propria responsabilità, tutti i compiti funzionali all'attuazione delle procedure di affidamento.
3. Per gli affidamenti di cui al comma 1, al Dirigente e al Presidente compete in particolare:
 a) la definizione delle procedure di aggiudicazione, la nomina delle commissioni giudicatrici e la nomina del Responsabile Unico di Progetto;
 b) l'aggiudicazione delle gare attraverso apposita determina;
 c) lo svincolo delle garanzie;
 d) la formale autorizzazione per la partecipazione del personale a corsi, convegni, incontri di studi, ecc.
5. Il Presidente, in caso di necessità, può nominare la Commissione giudicatrice per affidamenti di importo superiore a € 150.000,00 per lavori e a € 140.000,00 per servizi e forniture.
6. Al Direttore Generale compete, inoltre, il compito di attestare la carenza in organico di personale qualificato allo svolgimento di specifiche funzioni.

ART. 9. COMPETENZE DEI DIRETTORI DI FARMACIA

1. L'acquisto di prodotti in vendita presso le farmacie tramite "grossista" avviene con un sistema di convenzioni non sottoposto a CIG, denominato ALBO APERTO GROSSISTI, attraverso il quale l'APM acquista beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza la designazione di un operatore economico a cui sia accordata l'esclusività su una fornitura. L'avviso è pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale.
2. Su proposta del Responsabile del settore Farmacie, il Responsabile dell'Area Affari Generali dispone Accordi quadro integrativi sottoposti a CIG fino all'importo di € 40.000,00 finalizzati all'approvvigionamento di prodotti non disponibili presso i grossisti sopra indicati. Al Presidente è conferito il potere di spesa per provvedere all'acquisto di prodotti alla rivendita presso le farmacie per importi inferiori ai limiti dell'art. 50, comma 1, lett. b),
3. Per gli acquisti da effettuare direttamente da produttore e sottoposti a CIG, è consentito in casi motivati contrattualizzare con il singolo produttore/rivenditore condizioni contrattuali specifiche con motivazioni esplicitate nella delibera di affidamento, con poteri di spesa indicati al punto precedente.
4. Il Direttore di Farmacia quale Direttore Operativo effettua ordinativi sulla base del contratto stipulato dalla Società in relazione ai fabbisogni e alle offerte pervenute, per garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli acquisti di volta in volta formulati.
5. Il Direttore di Farmacia, in qualità di Direttore Operativo, assicura la regolare esecuzione del contratto di acquisto, verificando la rispondenza della merce consegnata rispetto all'ordine effettuato ai fini del pagamento della fattura.

ART. 10. COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO/SETTORE

1. Ai Responsabili di Area/Servizio/Settore, espressamente individuati dal Consiglio di amministrazione, è conferito un autonomo potere di spesa al fine di provvedere a lavori, acquisti di beni e forniture di servizi per importi fino a € 5.000,00 per singolo affidamento.
2. Per gli affidamenti sino a € 5.000,00 che costituiscono appalti pubblici è consentito derogare al principio di rotazione.
3. Per gli affidamenti complessivi sino a € 1.500,00 al giorno per le tipologie di esigenze indicate nell'Allegato 1 non è necessaria l'acquisizione del CIG trattandosi di spese economali necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e il corretto espletamento delle attività di competenza dei singoli responsabili.
4. Il responsabile delegato assicura la regolare esecuzione del contratto.

ART. 11. FUNZIONI DELEGATE E AUTONOMO POTERE DI SPESA

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire a singoli dirigenti con specifica delega notarile un autonomo potere decisionale di spesa.

ART. 12. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

1. Le attività di gestione delle procedure per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, rientrano nella competenza del Responsabile Unico di Progetto (RUP) in conformità a quanto previsto dall'art. 15 e dall'allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023. Il RUP, prima dell'accettazione dell'incarico e durante tutta la procedura di individuazione del contraente, deve verificare di non trovarsi in conflitto di interessi nei confronti dei concorrenti.
2. Se non diversamente specificato, per ogni singolo affidamento di forniture e servizi afferente al Servizio Idrico Integrato e per tutti i lavori, il RUP è il dirigente Responsabile del SII.
3. Se non diversamente specificato, per ogni singolo affidamento di forniture e servizi, afferente ai settori diversi dal SII, il RUP è individuato dal responsabile dell'Area Affari Generali, previa verifica dei requisiti richiesti di cui al punto 7.
4. Il Responsabile Unico del Progetto svolge i compiti a esso attribuiti dall'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, nonché tutti quelli elencati nell'allegato I.2 al Codice.
 Ferma restando l'unicità del RUP, la Società, in base al disposto dell'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, può nominare un Responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento.
 In tale ultimo caso, le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento che restano in capo al Responsabile Unico del Progetto.
5. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto pubblico, la Società nomina il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice degli appalti.
6. Il nominativo del RUP deve essere indicato nelle procedure di importo inferiore alla soglia europea nella lettera di invito o nel provvedimento di affidamento diretto.
7. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
8. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

9. Il RUP è tenuto a inserire nella Piattaforma di Approvvigionamento Digitale i dati relativi alle acquisizioni effettuate, la determina di affidamento in area pubblica ed il contratto in area riservata, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data dell'ordine.

ART. 13. FORME DI ACQUISIZIONE ED AFFIDAMENTO

1. Le acquisizioni di importo inferiore alle soglie europee di lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto negli artt. 62 e 63 del Codice per quanto applicabili, saranno effettuate secondo la procedura *P_AG_07 Sistema Qualificazione Operatori Economici* mediante:
 - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Società (*cfr.* art. 50, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023);
 - affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Società (*cfr.* art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023);
 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro (*cfr.* art. 50, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023);
 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II, del d.lgs. n. 36/2023 (*cfr.* art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023);
 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice (*cfr.* art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023).
2. Nelle altre ipotesi previste al comma 1 del presente articolo, le acquisizioni avvengono mediante affidamento dei lavori, servizi e forniture a soggetti terzi esterni alla Società.
3. Per procedure di affidamento sopra soglia comunitaria per CPV compresi nell'Elenco/Albo di Fornitori, nella decisione a contrarre sarà stabilità la modalità di scelta degli operatori economici in conformità del Codice.
4. Per procedure di affidamento sotto soglia comunitaria per CPV non compresi nell'Elenco/Albo di Fornitori, nella decisione a contrarre sarà stabilità la modalità di scelta degli operatori economici in conformità del Codice.

ART. 14. DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA E ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del

costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo stimato e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice è consentito utilizzare:
 a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
 b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Società e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 15. SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli affidamenti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
2. Nel caso in cui non sia possibile suddividere l'appalto in lotti la Società motiva la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. La Società può riservarsi di indicare nella documentazione di gara la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

ART. 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. In merito ai criteri di aggiudicazione, si applica quanto stabilito nell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), del medesimo art. 50 del Codice, la Società procede all'aggiudicazione dei relativi affidamenti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
2. Nei documenti di gara sono stabiliti i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto che deve essere affidato;

3. Nelle procedure di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, comma 1, lettere a) e b), la scelta del contraente deve essere effettuata in base a criteri motivazionali decrescenti; nella determina di affidamento deve essere esplicitata la modalità con cui viene attestata la congruità prezzi.

ART. 17. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea con l'applicazione del criterio del minor prezzo, l'espletamento delle operazioni di gara relative all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa e della Offerta economica è affidata, di norma, al Responsabile Unico di Progetto (RUP).
2. È facoltà della Società nominare, in alternativa al RUP, un Seggio di gara ad hoc, composto da 3 (tre) soggetti. In tal caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alla valutazione da effettuare.
3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fase della valutazione delle offerte tecniche ed economiche viene nominata una Commissione giudicatrice (d'ora in poi Commissione). Alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.
4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
5. La Commissione è generalmente composta dal Responsabile di Area/Servizio a cui l'affidamento è richiesto, che svolge la funzione di Presidente, dal RUP incaricato, e da un altro soggetto che è chiamato a svolgere le funzioni di segretario e testimone. La composizione della Commissione e i *curricula* dei suoi componenti sono soggetti a pubblicazione nella sezione "*Società trasparente*" del sito istituzionale della Società.
4. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
5. Non possono essere nominati commissari:
 a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico di APM S.p.A.;
 b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013.
6. Compete alla Commissione di gara, unitamente al RUP incaricato:
 a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura;
 b) verificare l'ammissibilità delle offerte;
 c) valutare le offerte;
 d) verificare l'eventuale anomalia delle offerte;
 e) predisporre la graduatoria dei concorrenti;
 f) presentare la proposta di aggiudicazione.
7. La Commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale e curando, tramite il RUP incaricato, la pubblicazione, ai fini della trasparenza ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 18. VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA

1. Nel caso di aggiudicazione dell'affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, in relazione alle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del d.lgs. n. 36/2023, la Società indica nell'invito che procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).
2. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la Società indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice degli Appalti, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili del suddetto allegato II.2.
4. La Società, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

TITOLO III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 19. AFFIDAMENTI DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Per l'affidamento di incarichi a esperti esterni di cui al d.lgs. n. 165 del 30/03/2011 si rimanda all'apposito regolamento adottato da APM S.p.A. e pubblicato sul sito della Società.

ART. 20. PRINCIPI GENERALI

1. Agli appalti di lavori, servizi e forniture, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genere, la Società provvede mediante contratti, ovvero, convenzioni in conformità delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie europee, i bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla Parte I, Libro II del d.lgs. n. 36/2016 sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 2 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, dell'art. 50 del Codice degli Appalti, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
4. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni in tema di procedure di affidamento di cui al Codice degli Appalti.

ART. 21. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee espletati dalla Società avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La Società ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto ovvero nel caso in cui non sia stato raggiunto nel periodo di programmazione il limite di € 140.000,00 per servizi e forniture o di € 150.000,00 per lavori, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del d.lgs. n. 36/2023 la Società non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

ART. 22. FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI AI FINI DELLA ROTAZIONE

1. Gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente art. 20.
2. Le fasce sono le seguenti:

SERVIZI E FORNITURE:

a) servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00;
b) servizi e forniture di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino a € 40.000,00;
c) servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 140.000,00;
d) servizi e forniture di importo superiore a € 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea.

LAVORI:

a) lavori di importo inferiore a € 5.000,00;
b) lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino a € 40.000,00;
c) lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 150.000,00
d) lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 500.000,00;
e) lavori di importo superiore a € 500.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea.

ART. 23. AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA

La Società, di norma, procede all'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee mediante affidamento diretto (anche previa valutazione di preventivi), oppure mediante procedura negoziata, anche previa consultazione di operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione, secondo le modalità elencate nei commi seguenti.

ART. 23.1 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 23.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO FINO A € 150.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A € 140.000,00

1. Con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture di importo compreso tra € 5.000,00 fino ad € 140.000,00 e con riferimento agli affidamenti di lavori di importo compreso tra € 5.000,00 fino a € 150.000,00, si procederà mediante affidamento diretto, previa preventiva decisione di contrarre adottata in base all'ordinamento interno della Società.

2. L'affidamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 a) per importi inferiori ad € 5.000,00 con le modalità di cui all'art. 10 o all'art. 23.1;
 b) per servizi e forniture di importo pari o superiori a € 5.000,00 e fino a € 140.000,00 e per lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino a € 150.000,00, si procederà anche senza previa consultazione di più operatori economici e richiesta di preventivo, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le fasce merceologiche e di importo determinate all'art. 22 del presente Regolamento.
3. L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, attraverso la formazione di un Elenco/Albo di Fornitori tra cui effettuare tali affidamenti, chiarendo con precisione nella decisione di contrarre o atto equivalente i criteri di selezione dell'operatore economico di cui all'art.16, comma 3.
4. In mancanza dell'Elenco/Albo Fornitori di cui sopra, ovvero in caso di insussistenza all'interno del predetto Elenco/Albo di operatori economici in numero sufficiente a garantire la corretta applicazione di quanto previsto nel presente articolo, il rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento sarà garantito attraverso l'espletamento di indagini di mercato o attingendo all'Elenco Fornitori presenti nel MePA o utilizzando altri strumenti similari.
5. Per gli affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Società provvede a far verificare al RUP le dichiarazioni selezionando, anche previo sorteggio, un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno degli affidamenti interessati.
6. Per gli affidamenti di valore superiore a € 40.000,00 si procederà mediante l'utilizzo del FVOE.

ART. 23.3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 E FINO A 1 MILIONE DI EURO E SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI PARI O SUPERIORI A € 140.000,00 E FINO ALLA SOGLIA EUROPEA

1. In applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. c) ed e), del d.lgs. n. 36/2023, per gli acquisti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, nonché per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro, la Società procederà mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Resta valida la facoltà per la Società di aderire alle convenzioni Consip S.p.A. o ad altri strumenti di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, se presenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. Gli operatori economici invitati a presentare offerta mediante lettera di invito dovranno trasmettere le proprie offerte entro il termine perentorio indicato dalla stazione appaltante nella lettera d'invito, con le modalità di presentazione della stessa ivi indicate.
4. La lettera di invito dovrà, quantomeno, contenere: il CIG e il CUP; il nominativo del RUP; l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, con le relative caratteristiche; la durata dell'appalto; l'importo complessivo stimato; la richiesta circa il possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali); il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa; il criterio di aggiudicazione prescelto; i principali elementi contrattuali. La lettera di invito sarà accompagnata dalla documentazione di gara atta a circoscrivere al meglio la tipologia di affidamento da effettuare (come, ad esempio, il capitolato speciale di appalto, il capitolato tecnico, il cronoprogramma, l'elenco prezzi, lo schema di contratto, ecc…).
5. Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici aspiranti invitati possono procedere alla modifica della propria offerta o, in alternativa, possono presentare una

nuova offerta modificativa della prima. In tale ultimo caso, la Società prenderà in considerazione, unicamente, l'ultima offerta valida presentata. Scaduto il termine di presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, gli operatori economici partecipanti non potranno più modificare o integrare le offerte. Pertanto, le offerte diventeranno vincolanti per i suddetti operatori.

6. Per gli affidamenti da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata alla Commissione giudicatrice.
7. Per le procedure da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, le operazioni relative all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica sono effettuate dal RUP o, dal Seggio di gara, se nominato.
8. Sempre nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), la Società, in deroga all'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, procede al calcolo della soglia di anomalia e all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, come indicato nell'art. 18 del presente Regolamento. In tali casi, nella lettera di invito è indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 al D.lgs. n. 36/2023.
9. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse della Società, dopo aver verificato i requisiti in capo all'offerente primo graduato, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.
10. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
11. La stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023.
12. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Società può procedere all'esecuzione anticipata del contratto in base all'art. 50, comma 6, del Codice. Nel caso di mancata stipula del contratto l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
13. La Società pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell'ambito delle procedure di cui sopra.
14. I limiti indicati nel presente articolo sono elevati in caso di adeguamento degli stessi dal Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023).

ART. 23.4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO E FINO ALLA SOGLIA EUROPEA

1. In conformità a quanto indicato nell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, , per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, la Società procede mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. Le imprese saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito. Le lettere di invito conterranno il termine perentorio per la presentazione delle offerte, nonché le modalità di presentazione delle stesse.
3. La lettera di invito dovrà, quantomeno, contenere: il CIG e il CUP; il nominativo del RUP; l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, con le relative caratteristiche; la durata dell'appalto;

l'importo complessivo stimato; la richiesta circa il possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali); il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa; il criterio di aggiudicazione prescelto; i principali elementi contrattuali. La lettera di invito sarà accompagnata dalla documentazione di gara atta a circoscrivere al meglio la tipologia di affidamento da effettuare (come, ad esempio, il capitolato speciale di appalto, il capitolato tecnico, il cronoprogramma, l'elenco prezzi, lo schema di contratto, ecc…).

4. Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, gli operatori economici invitati possono procedere alla modifica della propria offerta o, in alternativa, possono presentare una nuova offerta modificativa della prima. In tale ultimo caso, la Società prenderà in considerazione, unicamente, l'ultima offerta valida presentata. Scaduto il termine di presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, gli operatori economici partecipanti non potranno più modificare o integrare le offerte. Pertanto, le offerte diventeranno vincolanti per i suddetti operatori.
5. Per gli affidamenti da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata alla Commissione giudicatrice.
6. Per le procedure da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, le operazioni relative all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica sono effettuate dal RUP o, dal Seggio di gara, se nominato.
7. Sempre nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque), la Società, in deroga all'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, procede al calcolo della soglia di anomalia e all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, come indicato nell'art. 18 del presente Regolamento. In tali casi, nella lettera di invito è indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023.
8. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse della Società, dopo aver verificato i requisiti in capo all'offerente primo graduato, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.
9. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
10. La stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023.
11. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Società può procedere all'esecuzione anticipata del contratto in base all'art. 50, comma 6, del Codice. Nel caso di mancata stipula del contratto l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori.
12. La Società pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell'ambito delle procedure di cui sopra.
13. limiti indicati nel presente articolo sono elevati in caso di adeguamento degli stessi dal Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023).

ART. 24. PROCEDURA APERTA E RISTRETTA

Per gli affidamenti di lavori, forniture e di servizi si adottano procedure aperte o ristrette qualora l'importo sia superiore ai limiti dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023.

Per forniture e servizi che ricadono nella casistica dell'art.13, comma 4 si procederà tramite invito agli operatori presenti nel Sistema di Qualificazione.

ART. 25. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il contenuto dei preventivi o delle offerte e le modalità di presentazione di queste ultime sono stabiliti, di volta in volta, nella richiesta di preventivo o nell'invito.

ART. 26. CONVENZIONI CONSIP

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., per l'acquisto di beni e servizi la Società ricorre preliminarmente alle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi della norma citata. I contratti conclusi in tale modo non sono soggetti a ulteriore procedura di selezione del contraente e non occorre alcun parere di congruità economica dell'acquisto.
2. In caso di mancato ricorso alla convenzione CONSIP il Responsabile Unico del Progetto dovrà comunque utilizzare i parametri di prezzo-qualità desumibili dalle predette convenzioni, se esistenti e relative a beni e servizi comparabili con quelli da affidare, come limiti massimi per l'acquisto o per la fissazione dell'importo a base di gara.

ART. 27. MERCATO ELETTRONICO

É consentito effettuare gli acquisti nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e rotazione tramite il ricorso alla consultazione di cataloghi del mercato elettronico (MEPA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Nel caso di ricorso al MEPA si possono eseguire acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite affidamento diretto previa verifica della congruità dei prezzi di mercato.

ART. 28. GARANZIE

1. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria l'importo della garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale; per quelli di valore pari o superiore alla soglia, detto importo è pari al 10%, con eventuale incremento percentuale in caso di ribassi superiori al 20%.
2. La garanzia definitiva, da costituirsi secondo quanto previsto all'art. 117 del Codice, forma parte integrante del Contratto ed è in esso espressamente richiamata.
3. La garanzia definitiva è utilizzata per le finalità stabilite dall'art. 117 del Codice. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituiti previdenziali e/o assicurativi.
4. Qualora la garanzia fidejussoria sia prestata con contratto formato e sottoscritto in modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/5005), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
5. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'art. 117, commi 3 e 8 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o del certificato di conformità ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione, fermo restando che tale termine è sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore.

6. La Società richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
7. In casi debitamente motivati è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria oppure per i contratti attuativi di accordo quadro

ART. 29. STIPULA DEI CONTRATTI

1. I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante di APM, o mediante scrittura privata, tutti da redigersi secondo modalità elettroniche, ai sensi della normativa vigente. L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata; nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso alla Società, sempre a mezzo PEC, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.
2. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.
3. La stipula del contratto deve intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorsi 60 giorni, l'aggiudicatario può far constatare il silenzio-inadempimento in sede giudiziale o, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti in via anticipata nelle more della stipula del contratto.
4. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano giustificati motivi di interesse della Società, attestati dal Responsabile direttivo del Servizio. Il suddetto termine non viene osservato, oltre che nei casi previsti dall'art. 18, commi 2 e 3 del Codice, nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
5. Il contratto è sottoscritto dal legale rappresentante della Società o dai Responsabili direttivi dei Servizi, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.
6. Le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni, secondo le tariffe stabilite nell'Allegato I.4 al Codice.
7. A pena di nullità, i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dal contraente a soggetti terzi, salvi i casi espressamente previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
8. Nei contratti deve essere riportato il rispetto al CODICE ETICO ed alla PRIVACY POLICY approvati dalla società

ART. 30. CONTRATTI MISTI

1. I contratti misti sono definiti dall'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle norme comunitarie relative

all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

3. In ogni caso, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto di importo inferiore alle soglie europee deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista nel contratto da concludere.

ART. 31. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice e dalle disposizioni del presente articolo.
2. Di norma, l'Appaltatore deve eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120; comma 1, lett. d), del Codice.
3. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 119 del Codice, salva diversa indicazione da parte della Società.
4. Il subappalto, ove consentito, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.
5. L'appaltatore e il subappaltatore sono in ogni caso responsabili nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.
6. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporagli.
8. Il cottimo consiste nell'affidamento ad opera dell'Appaltatore, a terzo operatore economico, delle sole attività di manodopera, sempre che il cottimista sia in possesso dei requisiti di qualificazione in rapporto al valore complessivo dei lavori da realizzare ad esso affidati, e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore laddove la fornitura dei materiali, delle

apparecchiature e dei mezzi d'opera avvenga ad opera dell'Appaltatore. Il cottimo è assoggettato ad autorizzazione della stazione appaltante in analogia al subappalto di lavori.

9. Ai subcontratti di fornitura con posa in opera - nei quali il bene oggetto della fornitura è realizzato in serie ed assolve già di per sé alla sua destinazione funzionale e i lavori di montaggio, installazione o assemblaggio sono meramente strumentali all'utilizzo del bene - e di nolo a caldo – nei quali viene noleggiato un mezzo d'opera con autista in possesso di specifico patentino – posti in essere nell'ambito di un appalto di lavori, che comunque non si configurano come subappalti, si applicano eventualmente le disposizioni autorizzatorie previste per questi ultimi, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: il subcontratto è di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate in appalto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale di detti subcontratti sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto da affidare.
10. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, che non si configurano come subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, e non assoggettati ad autorizzazione amministrativa, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro o della fornitura affidati.
11. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., il distacco di lavoratori tra imprese si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro operatore economico per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco di lavoratori deve essere sottoposto al nulla osta dell'Ufficio provinciale del lavoro e non necessita di rilascio di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, che si limita a prendere atto della sussistenza delle condizioni di legittimità previste dalla legge, prima di consentire l'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati.
12. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, le parti possono concordare modalità di pagamento diverse da quelle previste dalla citata disposizione.
13. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture.
14. In deroga al precedente comma 13, la Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

ART. 32. ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE

1. Di norma le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dell'atto, sono a carico dell'aggiudicatario.
2. L'assunzione, totale o parziale, delle spese di atto a carico della società deve formare oggetto di espressa previsione nella relativa deliberazione ovvero determinazione.
3. Sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate i contratti stipulati in forma pubblica ovvero le scritture private, in caso d'uso.
4. In ogni caso, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Società, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali ove dovute.

5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
6. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642/1972, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice.

TITOLO IV – CASI PARTICOLARI

ART. 33. PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DEL MATERIALE FUORI USO

1. Per la vendita o cessione gratuita di beni iscritti a libro cespite fuori uso o non più utilizzabili dovrà seguirsi la seguente procedura:
 a) il Responsabile di Area/Settore, con apposita relazione, previa dichiarazione che il materiale è fuori uso o non più utilizzabile per alcuni motivi (da specificare), ne proporrà le modalità di alienazione. Con la suddetta relazione dovrà essere precisato, fra l'altro, il prezzo di mercato che si ritiene realizzabile.
 b) Il Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito internet aziendale o su altri siti specializzati.
 c) Per beni o materiali di valore a costo storico unitario inferiore a € 5.000,00 la dichiarazione viene assunta con apposita determina dal Presidente, il quale dichiara il materiale fuori uso e procede alla vendita con le modalità ritenute più vantaggiose, ad esclusione dei beni mobili registrati.
2. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.
3. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore generale o di suo delegato, nel quale sia descritto lo stato del materiale alla consegna.
4. In caso di vendita di rottami o altri scarti della produzione destinati al recupero e riutilizzo si applicano le specifiche norme che regolano il reimpiego. Per l'alienazione di contatori per acqua potabile in ottone sostituiti per obsolescenza e di rottami aventi valore di mercato è consentito l'esperimento della necessaria gara informale per importi presunti inferiori a € 10.000,00.

ART. 34. CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI

1. Nella concessione di servizi pubblicitari la prestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari di proprietà della Società.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio o dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. Per l'affidamento dei contratti di concessione di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, la Società procede mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di

affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal Titolo II, della Parte II del d.lgs. n. 36/2023.

4. Ai contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III, della Parte II, del Codice (art. 188 e ss.).

ART. 35. GARANZIE E POLIZZE FIDEIUSSORIE A FAVORE DI TERZI

1. É competenza del Consiglio di amministrazione la richiesta e approvazione del rilascio di nuove garanzie e polizze fideiussorie a favore di terzi.
2. A Dirigenti è conferito il potere di firma della Società per la richiesta e sottoscrizione di garanzie e polizze fideiussorie a favore di enti pubblici e altri enti proprietari e concessionari di infrastrutture pubbliche (ANAS, RFI, ecc.) nei limiti di cui all'art.8 per ciascuna polizza.
3. Il Responsabile di Area trasmette la richiesta di emissione di polizza all'Area Affari Generali che, previa indagine di mercato, sottopone la stipula della polizza all'organo competente.

TITOLO V – ESECUZIONE DEI CONTRATTO

ART. 36. DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Direttore dei lavori, che operano in conformità a quanto previsto dall'art. 114 e dall'allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e Direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e Direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (di cui all'art. 14 del Codice).
3. Nel caso di contratti di lavori di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il Direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
 L'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 stabilisce le attività e i compiti demandati al Direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del Direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla Società in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 al d.lgs. n. 36/2023, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 37. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

1. L'esecuzione dei lavori, forniture e servizi ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore, su disposizione del RUP. Il Direttore dei lavori (DL) o il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) comunica con un congruo avviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire le prestazioni. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento delle opere provvisionali di cantiere che fossero state già eseguite dalla Società. Il verbale di consegna deve contenere:
 a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite;
 b. l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso;
 c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi le prestazioni è libera da persone o cose e che, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle prestazioni.

 Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna decorre il termine per il compimento delle prestazioni. Il DL o il DEC trasmette il verbale al RUP.
2. E' facoltà della Società procedere alla consegna delle prestazioni prima della stipula del contratto, per motivate ragioni, dopo la verifica dei requisiti di qualificazione posseduti dall'aggiudicatario della gara. In caso di mancata stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal DL o dal DEC nel verbale di consegna.
3. Anche in casi di urgenza, è facoltà della Società procedere alla consegna prima della stipula del contratto; l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, cose o animali, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico o culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti. In caso di consegna d'urgenza, il DL o il DEC indica espressamente nel verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, la Società ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva; in alternativa, il DL o il DEC fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria prestata dall'Appaltatore, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Società, prima dell'inizio delle prestazioni:

a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
b. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c. elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
d. copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
e. copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 ("Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL"). La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro, al di là della trascrizione sul libro matricola;
f. copia del registro infortuni.

L'elenco suddetto è da considerarsi non esaustivo; il DL o il DEC e/o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potranno richiedere all'Appaltatore, a loro discrezione, altri documenti.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo rispetto al termine di 45 gg. dalla stipula del contratto, per cause imputabili alla Società, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal medesimo. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto di contratto:

- 1,00% per la parte di importo fino a 258.000,00 euro;
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;
- 0,20% per la parte eccedente 1.549.000,00 euro.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta dalla Società, per ragioni di interesse pubblico espressamente indicate, e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'erogazione dell'interesse legale vigente calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma esecutivo nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna. La richiesta di pagamento degli importi spettanti per la tardiva consegna è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, sul Registro di Contabilità o su specifica nota da trasmettere via PEC. Oltre alle somme previste dal presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

7. Qualora, iniziate le operazioni di consegna, queste siano sospese dalla DL o dal DEC, su indicazione della Società, anche per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non potrà durare oltre 60 (sessanta) giorni, decorsi i quali inutilmente, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6.
8. Nelle ipotesi previste dal comma 6, la Società, tramite il RUP, informa l'ANAC delle circostanze sopravvenute.
9. Il DL o il DEC può procedere alla consegna parziale delle prestazioni nel caso in cui il Capitolato Speciale d'appalto lo preveda, in relazione alla natura delle stesse da eseguire ovvero nei casi di

temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle prestazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Una volta realizzati gli interventi previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 42. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal DL o dal DEC. Quando il DL o il DEC provvede alla consegna d'urgenza, il verbale indica, altresì, le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo dei lavori o il Capitolato tecnico prestazionale, non si procede alla consegna e il DL o il DEC ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche o del Capitolato tecnico prestazionale, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'Appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori affidati.
12. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e le forniture e i servizi di importo inferiore a € 140.000,00 il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione, anch'esso firmato dall'Appaltatore.
13. La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni frazionata, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta.

ART. 38. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee la Società può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Per forniture e servizi di importo compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria il Direttore per l'Esecuzione del Contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un certificato di regolarità delle prestazioni.
4. Per i lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) il Direttore per l'Esecuzione del Contratto o il Direttore dei Lavori verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di conformità da apporre sulla fattura e/o ddt valorizzato.
5. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione dei lavori, delle forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, vengono esaminate dal Direttore dell'esecuzione per accertarne la conformità ai fini della liquidazione.
6. L'eseguita liquidazione è comunicata all'Area Amministrazione, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.
7. Il Direttore dell'esecuzione, almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto se di durata superiore a 24 mesi ovvero entro 90 giorni prima della scadenza ovvero prima che residui il 30% dell'importo previsto dall'accordo quadro, procede alla comunicazione al Dirigente da cui dipende e al RUP dello stato di avanzamento del contratto e delle proposte tecniche per il successivo periodo.

ART. 39. PAGAMENTI

1. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 60 gg. decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento; tale termine deve essere comunque espressamente specificato nel contratto; termini inferiori potranno essere concordati nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
2. Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto.
3. I certificati di pagamento per gli affidamenti non compresi all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento (SAL) e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori (nel caso vi siano), invia il certificato di pagamento alla Società, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
4. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui sopra.
5. Resta ferma quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 231/2002.

ART. 40. PENALITÀ

1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dal presente Regolamento, nonché dai Capitolati speciali di gara.
2. Il Consiglio di amministrazione, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, è competente a valutare la proposta del RUP di risoluzione e/o rescissione del contratto ovvero il ricorso all'Autorità giudiziaria.
3. Le penali sono applicate dal RUP, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni 15 (quindici) per eventuali difese scritte.
4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai Capitolati speciali di gara.
5. L'importo delle penali nei contratti per ritardato adempimento delle obbligazioni viene fissato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non inferiore a € 5,00 per ciascun giorno di ritardo, per un importo complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento del valore del contratto. Oltre tale importo si ricorre al comma 2 del presente articolo.

ART. 41. MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - RINEGOZIAZIONE

1. Nessuna variazione, addizione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente autorizzata dal RUP, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 120 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. Il DL o il DEC fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'adozione delle modifiche e/o varianti, di cui all'art. 120 del Codice.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, il Direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una motivata relazione contenente i presupposti per la modifica,

sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della Società. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

4. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Queste modifiche sono disposte per risolvere aspetti di dettaglio, non devono modificare qualitativamente l'opera e, relativamente alle categorie di lavorazione, la variazione deve essere contenuta entro il limite del 5%.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.
6. L'Appaltatore può avanzare proposte di variazioni migliorative non sostanziali, di sua esclusiva ideazione, che nel rispetto della funzionalità delle opere comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, assicurino risparmi, non comportino riduzione delle prestazioni qualitative stabilite nel progetto stesso e che realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di esecuzione delle opere. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro 10 (dieci) giorni la trasmette al RUP, unitamente al proprio parere. Il RUP, entro i successivi 15 (quindici) giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede con l'Appaltatore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
7. Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria l'adozione di una variante che comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
8. Nel caso in cui la Società disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso, nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Codice.
9. Qualora dai calcoli effettuati, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità sono approvati dalla Società, su proposta del RUP. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili o con nota trasmessa via PEC, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
10. La Società comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) e comma 3 del Codice, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
11. Per i contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, sono

trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della Stazione Appaltante.

12. Per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di c.d. "pronto intervento", affidati mediante contratti d'appalto o di contratti quadro, qualora i documenti di gara iniziali prevedano la facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza, per la medesima durata, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione dei lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni stabilite nel contratto principale. Analoga previsione può essere contemplata nei contratti di accordo quadro per l'esecuzione di forniture e servizi.
13. In casi eccezionali, nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'affidamento del contratto d'appalto o del contratto di accordo quadro per l'esecuzione di forniture e servizi e per lavori di manutenzione, è ammessa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la c.d. "proroga tecnica" della durata del contratto principale, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
14. Fermo restando il generale divieto alla rinegoziazione del contratto, nella logica del pubblico interesse alla conservazione del contratto, qualora nel corso della esecuzione delle prestazioni sopravvengano circostanze oggettive, straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all'ordinaria fluttuazione economica, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375. In ogni caso, la rinegoziazione non altera la sostanza economica del contratto ed è riconosciuta a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
15. Ai sensi del precedente comma 15, qualora non si raggiunga l'accordo di rinegoziazione tra le parti contraenti, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.

ART. 42. SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PROROGA

1. È ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni. La sospensione può essere ordinata anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione sopravvenuta dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.
4. È facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

5. Qualora ricorrano circostanze speciali o cause di forza maggiore, che impediscano in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipula del contratto, il DL o il DEC può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione che, controfirmato dall'Appaltatore, è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione. Analogo adempimento deve essere soddisfatto in relazione al verbale di ripresa. I verbali devono essere restituiti controfirmati dal RUP o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante. Qualora il RUP riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti al DL o al DEC, può sospendere l'efficacia dei verbali nel termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento degli atti.
6. La sospensione può, altresì, essere ordinata dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
7. Nel verbale di sospensione devono essere indicate:
 - le ragioni che abbiano determinato l'interruzione delle prestazioni;
 - lo stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa e della loro ultimazione senza eccessivi oneri;
 - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere alla data della sospensione.
8. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art.10 e per le forniture e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00, la sospensione è ordinata dal RUP, dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito C.C.T.) ove costituito. Il predetto parere è obbligatorio anche nel caso in cui la sospensione o le sospensioni siano disposte per gravi ragioni di ordine tecnico, che incidano sulla realizzazione delle prestazioni a regola d'arte, sulle cui modalità non via sia accordo tra le parti.
9. Fatta salva l'ipotesi del parere obbligatorio del C.C.T., di cui al precedente comma 8, la sospensione o le sospensioni sono ordinate per il tempo strettamente necessario. Qualora esse durino un periodo di tempo superiore a un quarto della durata contrattuale prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino, complessivamente, il termine di 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
10. Qualora in seguito alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale per le prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale determina il differimento del termine contrattuale pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma esecutivo.
11. Cessate le ragioni della sospensione, il DL o il DEC comunica immediatamente la circostanza al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale, tenendo conto dell'andamento stagionale, in rapporto al cronoprogramma esecutivo. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa effettuata dal RUP, il DL o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga

cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea e il RUP non abbia disposto la ripresa, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL o al DEC affinché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini di cui sopra, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

12. Qualora le ragioni che hanno determinato la sospensione siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale per le parti eseguibili.
13. Durante il periodo di sospensione, i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore intenda far rimanere in cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso, tale decisione non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo per vincolo improduttivo.
14. Nel caso di sospensioni, totali o parziali, delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, è dovuto risarcimento all'Appaltatore, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

 a) I maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

 b) La lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

 c) Il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;

 d) La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

15. L'Appaltatore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può chiedere domanda motivata di proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP sentito il DL o il DEC, entro 30 (trenta) giorni.
16. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione delle prestazioni o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

ART. 43. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di recesso dal contratto d'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del Codice dei contratti pubblici.

2. In caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'esecutore, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 44. PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento deve essere pubblicato sul sito web della Società. Gli atti aziendali dovranno richiamare il presente Regolamento e gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori dovranno, al fine di rendere valida l'iscrizione, accettarne il contenuto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere da quindici giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Gli aggiornamenti successivi entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Allegato 1

Spese economali necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e il corretto espletamento delle attività di competenza dei singoli responsabili

1. acquisto di timbri
2. Servizi di copisteria
3. Spese minute per riparazione tramite artigiani
4. acquisto di Articoli di ricambi al banco
5. acquisto di materiale di cancelleria, articoli similari per gli uffici e altri articoli tecnici di facile consumo, la cui necessità non sia assolutamente prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
6. spese relative a manutenzioni e riparazioni varie
7. acquisto di apparecchiature d'ufficio e relativi accessori tra cui accessori per cellulari, utensileria, attrezzature, prodotti d'uso, licenze software e certificati digitali;
8. acquisto di libri, abbonamenti e giornali, riviste, pubblicazioni e altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;
9. spese per iscrizioni di carattere obbligatorio, pubblicazione di bandi di concorso e avvisi di gara d'appalto a mezzo di stampa;
10. spese per l'organizzazione di visite o incontri presso la società;
11. spese per vitto, pernottamento, pedaggi autostradali e carburante (non riferite a trasferte)
12. spese per notifiche di atti e notarili